

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 366 del 7 settembre 2021.

“Approvazione disegno di legge: 'Disciplina delle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici’”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 come modificato dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n.62;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 'Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023';

VISTO il disegno di legge recante: 'Disciplina delle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici', predisposto dall'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, unitamente alla relazione tecnica;

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo,

D E L I B E R A

di approvare il disegno di legge recante: “Disciplina delle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici”, nel testo che, unitamente alla relazione tecnica, è allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

JT

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DISEGNO DI LEGGE,.

“Disciplina delle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici.”

Relazione tecnica

La presente proposta normativa rappresenta uno strumento per il sostegno del comparto turistico e del suo indotto per affrontare le nuove sfide del turismo, soprattutto in un momento come quello attuale, in cui l'emergenza epidemiologica e la grave crisi che ne è conseguita, impongono l'apprestamento di strumenti anche legislativi di migliore disciplina delle attività e, fra queste, quelle relative al settore delle agenzie di viaggio, ferma restando comunque l'esigenza di adeguamento alle regole del mercato nel rapporto domanda/offerta, armonizzando l'economia turistica tradizionale con le nuove emergenze turistiche in tutti i loro aspetti.

La Sicilia, a differenza di altre regioni d'Italia, non si è mai dotata di una legge sulle agenzie di viaggio. L'art. 9 della legge regionale n. 27 del 1996 si limita a stabilire la competenza della Regione per le autorizzazioni in materia, ma null'altro è regolato. Con la conseguenza che, attualmente, gli uffici del competente Dipartimento si trovano a dover interpretare e ad aggiornare, con grande sforzo, le disposizioni del regio decreto n. 2523 del 1936 e delle norme regolamentari ad esso collegate, certamente obsolete e inadeguate rispetto all'evolversi dei rapporti commerciali e alle regole di mercato. Peraltro l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea impone, ai sensi dell'articolo 10 della nostra Costituzione, di legiferare in un quadro comparativo tra: disposizioni dell'Unione Europea, dello Stato italiano e dell'autonomia statutaria della Regione siciliana, per la tutela e l'interesse economico sia dei turisti-consumatori che delle imprese del settore.

Relativamente alle disposizioni generali del Capo I, l'art. 2 della legge opera una definizione delle attività prevalenti e accessorie delle agenzie di viaggio e turismo e dei Tour Operator, con ciò rendendo estrema chiarezza nel settore e con l'art. 3 definisce le c.d. Online Travel Agency – OLTA quali le agenzie di viaggio e turismo che operano esclusivamente con strumenti di comunicazione a distanza (on line), nel rispetto della normativa europea e statale in materia di commercio elettronico, aggiornando il panorama normativo attraverso un adattamento alle più recenti dinamiche commerciali, che vedono il web come fattore fondamentale per lo sviluppo del mercato turistico.

Il Capo II della legge illustra i requisiti e i procedimenti relativi all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio, facendo riferimento, nello specifico, ai requisiti morali, quelli tecnico-professionali, i requisiti strutturali. Viene introdotta, adattandola al contesto normativo e amministrativo regionale, la Comunicazione di inizio attività – S.C.I.A. al competente Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. Gli articoli 8 e 9, disciplinanti il procedimento ricognitorio dei soggetti interessati, tengono conto dei dettami introdotti a livello nazionale sin dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di competitività economica e di strumenti di semplificazione e liberalizzazione delle attività d'impresa, mantenendosi comunque il potere di autotutela della Pubblica Amministrazione e conservando gli strumenti di tutela degli interessi collettivi superiori.

Vengono finalmente ancorati ad una disciplina legislativa attuale aspetti che fino a questo momento sono stati regolati dalla normativa risalente al regio decreto del 1936 (apertura di filiali secondarie, sub ingresso e cambi di titolarità, chiusure temporanee), ma sono anche introdotti elementi innovativi di adeguamento alle più recenti organizzazioni del lavoro e agli orientamenti del mercato, come quello previsto all'articolo 12 che prevede la possibilità di aperture solo stagionali.

Viene istituito presso il Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo l'elenco delle agenzie di viaggio, diviso in sezioni distinte per agenzie di viaggio e per enti no profit e con l'art. 13 si prevede che per ogni agenzia, filiale o sede secondaria siano indicati la denominazione, la sede, le generalità del soggetto titolare della gestione e del direttore tecnico, la ragione sociale, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica compresi quelli di posta certificata. Tutti aspetti tendenti ad assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dei soggetti nei confronti dell'utenza interessata, mentre, d'altra parte, per gli stessi motivi, l'iscrizione all'elenco delle agenzie di viaggi tiene conto dei rispettivi profili commerciali, dal momento che l'elenco è suddiviso, in relazione alla attività prevalente dalle stesse svolte nel mercato.

Il Capo III della legge contiene le disposizioni di tutela degli utenti delle agenzie. Le agenzie, incluse le OLTA, devono stipulare, prima della presentazione della S.C.I.A. di cui all'articolo 9 o della comunicazione di cui all'articolo 10 e, a pena di divieto di esercizio dell'attività, un'apposita polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti e una garanzia in forma di polizza assicurativa per i viaggi in Italia e all'estero, a favore del viaggiatore nei casi di insolvenza o fallimento. Quanto predetto è coerente, come deve essere, trattandosi di normativa discendente da direttive valide per i Paesi dell'Unione Europea, con le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62.

Aspetto innovativo rispetto alla obsoleta normativa finora applicata e rispondente alla più moderna realtà commerciale è la normativa contenuta nel Capo IV della legge, riferentesi alle attività di organizzazioni diverse dalle agenzie di viaggio, con particolare riferimento agli Enti e associazioni senza scopo di lucro che operino nel settore del turismo giovanile, e per finalità culturali, ricreative, assistenziali o sociale e religioso.

Ai viaggi e ai soggiorni organizzati dagli enti e dalle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 15 possono partecipare esclusivamente i soggetti che risultino iscritti agli stessi da non meno di tre mesi dalla data di inizio del viaggio e gli enti e le associazioni predetti sono tenuti a inviare al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, entro il 31 marzo di ogni anno, il programma delle iniziative previste e a comunicare le eventuali variazioni a detti programmi prima dell'inizio dell'attività. Anche il turismo scolastico è contemplato dalla legge all'art. 16, prevedendosi che per tutti i viaggi di istruzione, compresi i campi scuola, i soggiorni di lingua all'estero e salvo esclusivamente quelli di durata di un solo giorno, gli Istituti scolastici dovranno affidare la relativa organizzazione alle Agenzie di viaggio, nel rispetto della normativa in tema di contratti pubblici, norma evidentemente posta a tutela del consumatore.

Il Capo V della legge introduce il fondamentale riferimento alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle norme e, conseguentemente, di esercizio abusivo dell'attività di agenzia di viaggio. Il quadro normativo previgente ad oggi non ha consentito agli organi di polizia l'intervento inibitorio e sanzionatorio per contrastare le attività abusive di agenzia di viaggio. Se la legge regionale n. 8/2004, nel disciplinare le professioni turistiche, ha introdotto anche un quadro sanzionatorio e inibitorio, attribuendo peraltro ai Comuni e ai gestori delle Aree protette l'esercizio delle predette funzioni, stabilendo anche l'ammontare delle sanzioni, nulla, invece, è stato previsto dalla legge regionale n. 27/96 in materia di controlli e sanzioni per le attività abusivamente svolte. Se altre Regioni hanno poi introdotto una disciplina di dettaglio relativamente alle agenzie di

viaggio, nella nostra Regione, in assenza di analoga disciplina, hanno continuato a trovare applicazione, come prima rappresentato, le disposizioni del R.D. n. 2523 del 1936.

E dato che la possibilità di svolgere le funzioni di accertamento ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/81, è vincolata alla previsione legislativa della competenza e delle sanzioni da applicare, aspetti che, come predetto, in materia di abusivismo delle attività di agenzia di viaggio, mancano in Sicilia, non si è potuta sviluppare un concreto contrasto all'abusivismo nel settore delle agenzie di viaggio.

Il quadro sanzionatorio di dettaglio previsto all'art. 19 della legge costituisce, dunque, la base per contrastare efficacemente le attività abusive nel settore delle agenzie di viaggio, aspetto questo che, in un momento particolare come l'attuale, è fondamentale per la tutela delle attività economiche sane e portate avanti con molto sacrificio nel rispetto delle regole.

In quest'ottica va intesa infine anche la norma contenuta nel Capo VI della legge all'art. 20, che istituisce la Consulta Regionale Antiabusivismo al fine di costituire una cabina di regia regionale a livello politico ed istituzionale ed un coordinamento di tutte le Forze dell'ordine, e dei rappresentanti delle Associazioni di categoria per studiare ed attuare azioni ed iniziative di contrasto concreto al fenomeno degli operatori abusivi e delle truffe nel settore dei viaggi.

Infine, relativamente agli oneri finanziari e alle indicazioni di cui alla circolare della Ragioneria generale della Regione n. 15 del 25.07.2018, si specifica, come riportato nell'articolo 21 del DDL, che dalle disposizioni di cui ai capi I-II-III-IV-V-VI-VII della legge non posso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Dott.ssa Lucia Di Fatta

**LUCIA DI
FATTA**  Firmato digitalmente
da LUCIA DI FATTA
Data: 2021.07.01
13:33:46 +02'00'

(n.)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

“Disciplina delle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici.”

----O----

Disegno di legge regionale n.

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizione, attività prevalenti e accessorie delle agenzie di viaggio e turismo e dei Tour Operator
- Art. 3 Online Travel Agency
- Art. 4 Esclusioni

CAPO II REQUISITI E PROCEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENZIA

- Art. 5 Requisiti morali
- Art. 6 Requisiti tecnico-professionali
- Art. 7 Requisiti strutturali
- Art. 8 Denominazione
- Art. 9 Apertura delle agenzie di viaggio e turismo
- Art. 10 Apertura di filiali o sedi secondarie
- Art. 11 Subingresso
- Art. 12 Aperture stagionali e chiusure temporanee
- Art. 13 Elenco regionale delle agenzie

CAPO III TUTELA DEGLI UTENTI DELLE AGENZIE

- Art. 14 Garanzia assicurativa e garanzia per l'insolvenza e fallimento

CAPO IV ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI DIVERSE DALLE AGENZIE

- Art. 15 Enti e associazioni senza scopo di lucro
Art. 16 Turismo scolastico

CAPO V VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 17 Funzioni di vigilanza e controllo
Art. 18 Diffida, sospensione e divieto dell'esercizio dell'attività
Art. 19 Sanzioni amministrative

CAPO VI CONSULTA REGIONALE ANTIABUSIVISMO E NORMA FINALE

- Art. 20 Istituzione Consulta
Art. 21 Norma finale

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Oggetto)*

1. La presente legge disciplina, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, l'esercizio nel territorio regionale delle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici svolte da agenzie di viaggio e turismo e da altre organizzazioni.

Art. 2 *(Definizione, attività prevalenti e accessorie delle agenzie di viaggio e turismo e dei Tour Operator)*

1. Sono agenzie di viaggio e turismo, di seguito agenzie di viaggio, le imprese che esercitano come attività prevalenti le attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi, soggiorni e servizi turistici collegati, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività nonché le agevolazione dei servizi turistici collegati di cui all'articolo 33, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 come modificato dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate anche nella forma on line come definita dal successivo articolo 3.
3. Nell'esercizio delle attività prevalenti di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera c) del

D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 come modificato dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62.

4. Le agenzie, oltre alle attività prevalenti di cui comma 1, possono svolgere, in forma non esclusiva e nel rispetto delle specifiche norme di settore e dei procedimenti abilitativi che le disciplinano ogni altra attività accessoria concernente la prestazione di servizi turistici, a condizione che l'attività di agenzia sia prevalente, tenuto conto del numero di addetti e del fatturato dell'agenzia.

Art. 3
(Online Travel Agencies)

1. Si definiscono Online Travel Agencies (OLTA) le agenzie di viaggio e turismo che operano esclusivamente con strumenti di comunicazione a distanza (on line), nel rispetto della normativa europea e statale in materia di commercio elettronico.

Art. 4
(Esclusioni)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non trovano applicazione per l'attività delle unità locali delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto che si limitino alla prenotazione e vendita di propri biglietti.

CAPO II
REQUISITI E PROCEDIMENTI PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ DI AGENZIA

Art. 5
(Requisiti morali)

1. Non possono esercitare l'attività di agenzia coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 71, comma 1, lettere a), b), c) e f), del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Art. 6
(Requisiti tecnico-professionali)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di agenzia, la persona fisica titolare dell'impresa individuale, il legale rappresentante della società, oppure, in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia devono possedere i requisiti professionali per il direttore tecnico di agenzia di viaggi di cui all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 79/2011.

2. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività professionale a scelta del responsabile giuridico dell'agenzia di viaggi con rapporto di lavoro autonomo o dipendente con carattere di continuità ed esclusività, in conformità all'ordinamento vigente in materia.
3. Nel caso in cui il direttore tecnico cessi di prestare la propria opera nell'agenzia, il titolare o il legale rappresentante della stessa deve provvedere alla sua sostituzione entro 60 giorni dalla data di cessazione nonché alla comunicazione di cui all'articolo 9, comma 5.

Art. 7

(Requisiti strutturali)

1. I locali destinati ad agenzia, a filiali o sedi secondarie aperte o non aperte al pubblico devono possedere i seguenti requisiti strutturali:
 - a. conformità alle disposizioni vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché in materia di sicurezza e di prevenzione incendi;
 - b. indipendenza da qualsiasi altra attività, anche qualora i locali siano inseriti in fabbricati commerciali, fatta eccezione per l'utilizzo di un unico immobile ad uso plurimo, che garantisca separazione strutturale e funzionale dei locali sede dell'Agenzia rispetto ai locali ad uso diverso.
2. I locali destinati ad agenzia, a filiali o sedi secondarie aperte al pubblico devono, inoltre, prevedere la presenza di insegne visibili al pubblico che specifichino la denominazione e l'attività d'agenzia svolta.
3. Le OLTA non possono operare in locali aperti al pubblico e gli eventuali segni distintivi devono contenere il divieto di vendita diretta al pubblico.
4. Le agenzie aperte al pubblico sono tenute a esporre in modo visibile ai clienti gli estremi del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, mentre le OLTA sono tenute a pubblicare tali dati nel sito web utilizzato per l'esercizio *on line* della propria attività.

Art. 8

(Denominazione)

1. Almeno venti giorni prima della data di presentazione, ai sensi dell'articolo 9, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui all'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, il titolare o il legale rappresentante comunica la denominazione prescelta dell'agenzia, unitamente ad altre denominazioni, al

Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

2. Il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo accerta, presso l'apposita banca dati nazionale, che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con quelle già adottate da altre agenzie operanti nel territorio nazionale, comunicando al titolare o al legale rappresentante l'esito degli accertamenti effettuati.

Art. 9

(Apertura delle agenzie di viaggio e turismo)

1. L'apertura delle agenzie è soggetta alla presentazione della S.C.I.A. al Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo, che deve contenere, in particolare:
 - a. le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa;
 - b. i dati dell'impresa, il codice fiscale o la partita IVA;
 - c. la denominazione dell'agenzia;
 - d. il nominativo del direttore tecnico;
 - e. le dichiarazioni di possesso, alla data di presentazione della S.C.I.A., dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7;
 - f. l'indicazione dell'attività prevalente come specificato dall'art. 2;
 - g. per le agenzie aperte al pubblico i periodi di apertura dell'agenzia;
 - h. esclusivamente per le OLTA, gli estremi della certificazione o attestato, rilasciato dal Registro (Registro.it), competente in materia di anagrafe dei domini Internet italiani, a favore del titolare del titolo abilitativo richiesto;
 - i. esclusivamente per le OLTA, nome e dominio del sito internet che si intende utilizzare.
2. Alla S.C.I.A. deve essere allegata copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 14;
3. In tutti i casi in cui è richiesta la S.C.I.A., il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, entro sessanta giorni dalla data della presentazione, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Gli esiti della verifica sono comunicati all'interessato, nei termini sopra richiamati, anche ai fini del potere inibitorio o conformativo di cui all'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7. Il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, provvede a inserire nell'apposita banca dati nazionale e nell'elenco regionale le informazioni relative alle agenzie operanti o che cessino di operare anche

qualora la cessazione sia stata disposta ai sensi dell'articolo 18, comma 3.

4. Il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 anche nei confronti dei:
 - a. cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e imprese, che operano nel territorio della Regione Siciliana, costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione o il centro dell'attività principale all'interno dell'Unione europea;
 - b. cittadini e imprese di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare l'attività di agenzia nel territorio della Regione Siciliana in base alle disposizioni delle normative internazionali vigenti.
5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella S.C.I.A., è comunicata, anche nei casi di cui all'articolo 11, entro trenta giorni dalla data del suo verificarsi al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, che provvede alle verifiche con le modalità di cui al comma 3.

Art. 10

(Apertura di filiali o sedi secondarie)

1. Fermo quanto indicato al comma 4 dell'articolo 9, l'apertura nel territorio regionale di filiali o sedi secondarie di agenzie, anche da parte di agenzie con sede principale in altra Regione o in altro Stato, è soggetta a presentazione della S.C.I.A. al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo contenente le informazioni di cui all'articolo 9, comma 1, nonché quelle relative alla sede, alla denominazione, alla ragione sociale dell'agenzia principale e agli estremi della S.C.I.A. e della comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 9.
2. Alla comunicazione deve, inoltre, essere allegata copia dell'appendice delle polizze assicurative di cui all'articolo 14 che attestino che la copertura assicurativa sia stata estesa all'attività della filiale o sede secondaria;
3. L'apertura nel territorio regionale di filiali o sedi secondarie di agenzie già operanti non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio.
4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, è comunicata, entro trenta giorni dalla data del suo verificarsi, al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Art. 11
(Subingresso)

1. Il trasferimento della titolarità o della gestione di un'agenzia per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto a S.C.I.A. da presentare, da parte del nuovo titolare o del nuovo gestore, al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. In tali casi il subentrante può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività e il possesso da parte del subentrante dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il subentrante che non sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 6 può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi, che deve essere dimostrata entro un anno dalla data del subingresso.

Art. 12
(Aperture stagionali e chiusure temporanee)

1. È ammessa, previa indicazione nella S.C.I.A. di cui all'articolo 9 o nella comunicazione di cui all'articolo 10, l'apertura di agenzie per periodi che non coprono l'intero arco dell'anno solare.
2. In assenza dell'indicazione di cui al comma 1, i periodi di chiusura temporanea dell'agenzia superiori a tre mesi devono essere preventivamente comunicati, indicandone i motivi, al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e ai clienti mediante comunicazione esposta nei locali dell'agenzia almeno trenta giorni prima del termine di decorrenza del periodo di chiusura temporanea.

Art. 13
(Elenco regionale delle agenzie)

1. È istituito presso il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo l'elenco ricognitivo dei soggetti che esercitano le attività disciplinate dalla presente legge, diviso in sezioni distinte per agenzie di viaggio e per enti no profit di cui all'articolo 15.
2. Per ogni agenzia, filiale o sede secondaria sono indicati la denominazione, la sede, le generalità del soggetto titolare della gestione e del direttore tecnico, la ragione sociale, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica compresi quelli di posta certificata.

3. Per le agenzie di viaggio l'elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni sotto il profilo commerciale per l'attività prevalente dalle stesse svolte nel mercato:
 - a. agenzie aperte al pubblico: dettaglianti;
 - b. agenzie non aperte al pubblico:
 - b.1. tour operator outgoing;
 - b.2. tour operator incoming;
 - c. OLTA.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio della Regione Siciliana sono obbligate a richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo.

CAPO III TUTELA DEGLI UTENTI DELLE AGENZIE

Art. 14

(Garanzia assicurativa e garanzia per l'insolvenza e fallimento)

1. Le agenzie, incluse le OLTA, devono stipulare, prima della presentazione della S.C.I.A. di cui all'articolo 9 o della comunicazione di cui all'articolo 10, e a pena di divieto di esercizio dell'attività, un'apposita polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, secondo quanto previsto dagli articoli 19 e 47 del D.Lgs. 79/2011, come modificato dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62.
2. La polizza deve specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione, a breve termine, del risarcimento dovuto al cliente in conseguenza della mancata o parziale prestazione di servizi turistici da parte dell'agenzia.
3. Parimenti l'Agenzia, prima della presentazione della S.C.I.A. di cui all'articolo 9 o della comunicazione di cui all'articolo 10, e a pena di divieto di esercizio dell'attività, deve stipulare garanzia in forma di polizza assicurativa, rilasciata anche da Consorzi o Enti di cui al 3 comma dell'art. 47 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n.62 o di garanzia bancarie, per i viaggi in Italia e all'estero, a favore del viaggiatore nei casi di insolvenza o fallimento dell'Agenzia quale organizzatrice o intermediaria nella vendita di pacchetti, che garantisca senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del

viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro.

4. Le agenzie di viaggio, le loro filiali o sedi secondarie trasmettono al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, entro 30 giorni dalla scadenza della garanzia dell'anno precedente, la documentazione comprovante la sussistenza della copertura assicurativa di cui ai commi precedenti relativa all'anno successivo

CAPO IV ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI DIVERSE DALLE AGENZIE

Art. 15

(Enti e associazioni senza scopo di lucro)

1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro operanti nel territorio regionale possono esercitare l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 e dall'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, nonché delle ulteriori prescrizioni previste dal presente articolo.
2. Gli Enti e le Associazioni senza scopo di lucro che operino nel settore del turismo giovanile, e per finalità culturali, ricreative, assistenziali o sociale e religioso, possono organizzare viaggi e soggiorni, in conformità a quanto previsto nel presente articolo, previa richiesta scritta corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto, dall'elenco degli amministratori, dall'elenco degli associati, da copia dell'ultimo bilancio approvato e dell'ultima dichiarazione fiscale presentata in conformità alla normativa del Terzo Settore.
3. Il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, verificata la regolarità e completezza della regolamentazione e la sussistenza degli altri requisiti di legge, provvede all'iscrizione nell'apposito elenco ricognitivo regionale.
4. Ai viaggi e ai soggiorni organizzati dagli enti e dalle associazioni di cui al comma 1 possono partecipare esclusivamente i soggetti che risultino iscritti agli stessi da non meno di tre mesi dalla data di inizio del viaggio. È vietata la pubblicizzazione e organizzazione di viaggi e soggiorni diretti al pubblico indifferenziato, da fruire previa adesione alla Associazione.
5. Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 sono tenuti a inviare al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, entro il 31 marzo di ogni anno, il programma delle iniziative previste e a comunicare le

eventuali variazioni a detti programmi prima dell'inizio dell'attività. I programmi devono inoltre recare la dicitura che trattasi di iniziativa riservata agli iscritti da non meno di tre mesi.

6. Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 trasmettono al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo copia della quietanza di pagamento del premio assicurativo annuale relativo alla polizza entro trenta giorni dalla data di scadenza della copertura.

Art. 16

(Turismo scolastico)

1. Per tutti i viaggi di istruzione, compresi i campi scuola, i soggiorni di lingua all'estero e salvo esclusivamente quelli di durata di un solo giorno, gli Istituti scolastici dovranno affidare la relativa organizzazione alle Agenzie di viaggio di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa in tema di contratti pubblici.

CAPO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17

(Funzioni di vigilanza e controllo)

1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali e delle Forze di Polizia per gli aspetti di rispettiva competenza, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo e dagli enti locali. Questi ultimi sono titolari del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 18

(Diffida, sospensione e divieto dell'esercizio dell'attività)

1. Il Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo diffida l'agenzia, la sua filiale o sede secondaria o una delle organizzazioni di cui al capo IV, entro un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni a conformarsi alle prescrizioni di legge qualora:
 - a. venga meno la sussistenza di uno o più dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7;
 - b. l'agenzia, decorso il termine di cui all'articolo 6, comma 2, non abbia provveduto a sostituire il direttore tecnico;

- c. non siano comunicate le variazioni ai sensi dell'articolo 9, comma 5 e articolo 10, comma 4;
 - d. non siano rispettati i periodi di apertura stagionale dichiarati ai sensi dell'articolo 12, comma 1;
 - e. non sia comunicato il periodo di sospensione temporanea dell'attività ai sensi dell'articolo 12, comma 2;
 - f. non sia trasmessa copia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 14, comma 4 e 15, comma 6;
 - g. sia accertato il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 15;
 - h. sia accertato il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 16;
 - i. siano accertate altre violazioni delle disposizioni della normativa vigente.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato con la diffida di cui al comma 1, è disposta la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo da un minimo di sette giorni a un massimo di sei mesi. Nel provvedimento di sospensione viene fissato un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.
 3. Decorso inutilmente il termine di sospensione previsto dal comma 2, il Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo comunica all'Ente locale competente per territorio l'esito del procedimento amministrativo ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 19, e della cessazione dell'attività, ai sensi del comma 3, dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 19

(Sanzioni amministrative)

1. Fatta salva la ricorrenza di altre fattispecie di illecito, chiunque eserciti una delle attività di agenzia di cui agli articoli 2 e 3 senza aver presentato la S.C.I.A. ai sensi dell'articolo 9, è soggetto all'immediato provvedimento interdittivo oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000.
2. Chiunque eserciti una delle attività di agenzia di cui agli articoli 2 e 3 avendo omesso la comunicazione di cui all'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 9.000.
3. Chiunque eserciti una delle attività di agenzia di cui agli articoli 2 e 3 in violazione degli articoli 9, comma 5 e 10, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 3.000.

4. L'agenzia che ometta di stipulare la polizza assicurativa di cui all'articolo 14, comma 1, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 9.000.
5. La violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 6, comma 2, 11, comma 2, 12, comma 2, 14, comma 4 è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 6.000, e la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 9.000 a 15.000.
6. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, l'Ente locale competente per territorio provvede all'applicazione delle relative sanzioni secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, i cui proventi saranno introitati dallo stesso Ente.
7. Le OLTA che non rispettino le disposizioni di cui dell'articolo 7 sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a 10.000.

CAPO VI
CONSULTA REGIONALE ANTIABUSIVISMO E NORMA
FINALE

Art. 20
(Istituzione Consulta)

1. E' istituita la Consulta Regionale Antiabusivismo per il comparto agenziale e le associazioni senza scopo di lucro operanti ai sensi della presente legge nell'organizzazione di viaggi e soggiorni, al fine di costituire una cabina di regia regionale a livello politico ed istituzionale ed un coordinamento di tutte le Forze dell'ordine, della Guardia di Finanza, della Polizia Amministrativa e dei rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiorante rappresentative a livello nazionale firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro, per studiare ed attuare azioni ed iniziative di contrasto concreto al fenomeno degli operatori abusivi e delle truffe nel settore dei viaggi e delle attività oggetto della presente legge.
2. La composizione, le modalità di costituzione e di funzionamento sono definite con decreto dell'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

Art. 21
(Norma finale)

1. Dalle disposizioni della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.
3. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.



Documento firmato da:
MANLIO MESSINA
06.07.2021 17:11:13 UTC